



GRATUITO PATROCINIO, AVVOCATO AUTENTICA LA FIRMA, NON CERTIFICA LA VERITÀ DEI REDDITI DICHIARATI DAL CLIENTE

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

3 CONCLUSIONI

1 INTRODUZIONE

Il cliente che chiede il patrocinio a spese dello Stato dichiara i propri redditi sotto la propria responsabilità. **L'avvocato che autentica la firma non garantisce anche la verità di quanto dichiarato** e non è tenuto a svolgere indagini per accertarla. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense con la **sentenza n. 160 del 22 aprile 2026**.-

2 LA SENTENZA

La vicenda riguardava un avvocato sospeso per **un anno per più contestazioni**, tra cui la mancata verifica delle dichiarazioni del cliente, che aveva indicato un reddito pari a zero nella domanda di ammissione.-

I CNF ha accolto il ricorso e riformato la decisione disciplinare, tracciando un principio chiarissimo:

«Le dichiarazioni rese nell'ambito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono autocertificazioni, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall'avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica [...], non avendone né gli strumenti, né

il potere [...], come invece potrebbe fare l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza nell'ambito delle procedure previste ex lege».-

3 CONCLUSIONI

Chiedere al cliente di dichiarare i propri redditi effettivi, per ammissione al gratuito patrocinio, rientra nell'attività professionale; accertarne autonomamente la veridicità richiederebbe strumenti che l'avvocato non possiede.-

Resta fermo, naturalmente, l'assoluto divieto deontologico di utilizzare consapevolmente documenti falsi.-